LEGISLATURA XVII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 27 MAGGIO 1891

"Inoltre i fabbricanti di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti, esclusi i pirotecnici, devono, prima di iniziare le singole lavorazioni, presentare all'Ufficio tecnico le corrispondenti dichiarazioni. Queste non possono comprendere giorni di lavorazione che non siano in uno stesso mese solare.

(È approvato).

"Art. 13. Il periodo continuativo della lavorazione per le fabbriche che pagano la tassa in ragione della produttività giornaliera o sul produtto effettivo, non può essere inferiore a tre giorni.

(È approvato).

"Art. 14. La durata giornaliera della lavorazione per tutte le fabbriche di polveri piriche ed altri prodotti esplodenti che pagano la tassa in ragione della produttività giornaliera dev'essere ristretta alle ore dal sorgere al tramontare del sole.

Colombo, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Colombo, ministro delle finanze. Il regolamento per l'applicazione della legge di pubblica sicurezza, all'articolo 29, vieta la lavorazione, di notte e col lume, in tutti i polverifici ed opifici consimili. Per cui proporrei alla onorevole Commissione di dire: "La durata giornaliera della lavorazione per tutte le fabbriche di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti, deve essere ristretta alle ore dal sorgere al tramontare del sole."

Roux, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Roux, relatore. La Commissione non ha difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole ministro.

La ragione per cui la Commissione aveva introdotto quella modificazione, riguardava i lavori e la fabbricazione degli altri esplodenti; ma, trattandosi di restringere la disposizione nei limiti che ha detto il ministro, la Commissione non ha difficoltà di accettare la cancellazione delle parole: che pagano la tassa in ragione della produttività giornaliera.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 14 così modificato.

(È approvato).

" Art. 15. Quando, per motivi di forza maggiore, debba venir sospesa la lavorazione nelle

fabbriche tassate secondo la produttività giornaliera, è ammessa la revisione della dichiarazione di lavoro e la detrazione della tassa corrispondente al periodo per il quale gli apparecchi rimangono sotto sigillo.

- "Se avviene la sospensione del lavoro per causa di esplosione, lo sgravio della tassa si computa dal momento, legalmente provato, in cui avvenne questa esplosione.
- "La denunzia della sospensione di lavoro e del fatto che l'ha determinata, potrà essere presentata tanto ai delegati della finanza, quanto ai reali carabinieri od all'autorità di pubblica sicurezza. <sub>n</sub>

(È approvato).

- " Art. 16. Coloro che posseggono apparecchi atti alla fabbricazione di polveri piriche o di prodotti esplodenti, non esclusi i fuochi artificiali, ancorchè intendano di tenerli inoperosi, sono obbligati a farne denunzia all'Ufficio tecnico di finanza, che ne cura la verificazione, l'identificazione e il suggellamento.
- "Ove la inoperosità degli apparecchi duri da due anni, s'intenderà che l'opificio non abbia più la destinazione che gli fu assegnata, ed il possessore, a seguito di notificazione in via amministrativa, con la quale verrà dichiarato che la licenza di cui fosse provvisto ha cessato di avere efficacia, sara in obbligo di smontare gli apparecchi in modo da renderli assolutamente inadatti alla produzione.
- "I Comuni devono impedire la costruzione od il collocamento di gombi nel suolo pubblico o di spettanza comunale, e provvedere alla immediata distruzione di quelli che già vi esistessero.

(È approvato).

- "Art. 17. La liquidazione della tassa sulla fabbricazione delle polveri piriche e dei prodotti esplodenti è fatta dall'Ufficio tecnico di finanza, alla fine di ogni mese. La riscossione è eseguita nei modi e con le forme che saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, in due eguali rate quindicinali, a scadenza rispettiva di quindici giorni l'una, di un meso l'altra, dal di della liquidazione.
- "I fabbricanti devono dare una cauzione corrispondente al presunto ammontare della tassa per una lavorazione di cinquanta giorni.
- " I pirotecnici pagano il canone semestrale a rate bimestrali anticipate, e prestano una cauzione corrispondente ad una rata. Ove non paghino la rata prima che incominci il bimestre, sono sospesi